



SCUOLA
NORMALE
SUPERIORE

REGOLAMENTO PER IL RIMBORSO DELLE SPESE LEGALI RELATIVE A PROCEDIMENTI GIUDIZIARI, PER RESPONSABILITÀ CIVILE, PENALE E AMMINISTRATIVA INERENTI FATTI CONNESSI ALL'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO E ALL'ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI ISTITUZIONALI

(emanato con D.D. n.647 del 27 settembre 2023)

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 18 del D.L. del 25 marzo 1997, n. 67, convertito in L. del 23 maggio 1997, n. 135, la fattispecie del rimborso delle spese legali sostenute dal personale dipendente non contrattualizzato della Scuola Normale Superiore (d'ora in avanti, Scuola) per effetto di procedimenti giudiziari per responsabilità civile, penale o amministrativa promossi nei loro confronti in conseguenza di fatti e atti connessi con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento di obblighi istituzionali.
2. Il presente Regolamento si applica esclusivamente al personale dipendente della Scuola al quale non sono applicabili le previsioni dell'art. 59 del CCNL, comparto università, per il quadriennio normativo 2006-2009 e il biennio economico 2006-2007 e dell'art. 45 CCNL Area VII – dirigenza delle università e degli enti di ricerca e di sperimentazione, quadriennio normativo 2002/2005-biennio economico 2002/2003 (di seguito, per brevità, dipendente).
3. La disciplina del rimborso delle spese legali di cui al presente Regolamento si applica, in presenza dei presupposti di legge, anche agli eredi del dipendente deceduto che abbia formulato in vita l'istanza di rimborso.

Articolo 2 Presupposti per il rimborso delle spese legali

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 del D.L. del 25 marzo 1997, n. 67, convertito in L. del 23 maggio 1997, n. 135, il rimborso delle spese legali oggetto del presente Regolamento è sottoposto alla condizione della ricorrenza dei seguenti presupposti che la Scuola potrà valutare anche avvalendosi del parere dell'Avvocatura dello Stato:
 - a) l'esistenza di un rapporto organico o di servizio, a tempo indeterminato o determinato, con la Scuola;
 - b) la connessione diretta dei fatti e degli atti oggetto del procedimento giudiziario con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento degli obblighi istituzionali; in particolare, tali fatti e atti devono essere stati posti in essere in adempimento dei doveri d'ufficio o di mandato, in nome e per conto della Scuola, e devono essere a questa direttamente imputabili in relazione al raggiungimento dei propri fini istituzionali;
 - c) una sentenza passata in giudicato, o altro provvedimento giudiziario divenuto definitivo, in sede civile, penale o amministrativa, di esclusione della responsabilità per i fatti

addebitati; nel caso di indagini preliminari, si richiede un provvedimento di archiviazione non più soggetto a reclamo;

- d) l'assenza di conflitto di interesse tra la Scuola e il dipendente, secondo quanto previsto dal successivo articolo 5;
 - e) la valutazione di congruità dell'importo richiesto a titolo di rimborso effettuata con parere obbligatorio e vincolante dall'Avvocatura dello Stato su richiesta avanzata dalla Scuola.
2. Ai fini del riconoscimento del rimborso i suddetti presupposti dovranno ricorrere simultaneamente, salvo quanto previsto dal successivo art. 4 per l'ipotesi di anticipazioni in corso di giudizio.
 3. Ai sensi del precedente comma 1, lett. c), non sono idonee ai fini del riconoscimento dell'esclusione della responsabilità le sentenze che definiscono il giudizio in rito. Nei giudizi penali il diritto al rimborso potrà essere riconosciuto esclusivamente in caso di proscioglimento con provvedimento irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato. Il diritto al rimborso può essere riconosciuto al dipendente prosciolto anche in presenza di un'ipotesi di esclusione del reato (artt. 50-54 c.p.).

Articolo 3

Esclusioni dal rimborso delle spese legali

1. Non sussiste il diritto al rimborso delle spese legali nel caso in cui non risultino integrati contemporaneamente tutti i presupposti indicati nel precedente articolo 2, comma 1.
2. Il diritto al rimborso delle spese legali non sussiste in caso di conflitto di interessi tra la Scuola e il dipendente secondo quanto previsto dal successivo articolo 5.
3. È esclusa la rimborsabilità delle spese legali sostenute dal dipendente che abbia autonomamente promosso il relativo giudizio per la tutela dei propri diritti in conseguenza di atti o fatti connessi con l'assolvimento di obblighi istituzionali o di servizio.
4. È esclusa la rimborsabilità delle spese legali sostenute dal dipendente che benefici di una polizza assicurativa per la copertura delle spese legali, salvo che per la quota parte eventualmente non coperta dal contratto di assicurazione. È comunque esclusa la rimborsabilità delle spese legali sostenute dal dipendente che, pur beneficiando di tale polizza, non abbia provveduto ad attivare la copertura assicurativa nei termini e con le modalità previste dal relativo contratto di assicurazione.

Articolo 4

Anticipazioni per giudizi in corso

1. La Scuola, ai sensi dell'art. 18 del D.L. del 25 marzo 1997, n. 67, convertito in L. del 23 maggio 1997, n. 135, e sentita l'Avvocatura dello Stato, può concedere anticipazioni sul rimborso delle spese legali al dipendente che ne faccia espressa richiesta per i giudizi in corso in presenza dei presupposti indicati nell'art. 2, comma 1, con esclusione della lett. c).
2. Ai fini dell'accoglimento della richiesta di anticipo, il dipendente dovrà allegare ogni utile documentazione che consenta alla Scuola di valutare la sussistenza dei requisiti per l'anticipazione, nonché apposita fattura in originale, quietanzata e sottoscritta dal legale incaricato relativa alle attività svolte. Nel caso in cui venga presentato per l'anticipo un preavviso di parcella, il richiedente è tenuto a presentare, entro 90 giorni dal ricevimento dell'importo, la fattura originale quietanzata, pena la restituzione alla Scuola di quanto ricevuto.
3. Nell'ipotesi in cui, successivamente all'anticipazione del rimborso, sopravvenga una sentenza in sede civile, penale o amministrativa, definitiva non liberatoria in ordine ai fatti addebitati, la Scuola procede alla ripetizione delle somme già corrisposte a titolo di anticipo.
4. Non è ammessa alcuna anticipazione delle spese legali nei giudizi di responsabilità innanzi alla Corte dei Conti.

5. L'accoglimento della richiesta di anticipo, o il suo rigetto per mancanza dei presupposti previsti dal presente articolo, è deliberata dal Consiglio di amministrazione della Scuola.

Articolo 5

Conflitto di interesse

1. La situazione di conflitto di interesse risulta integrata allorché il dipendente richiedente il rimborso delle spese legali abbia, con qualsiasi condotta che risulti idonea o adeguata, trascurato il perseguimento dei fini pubblici e istituzionali nell'espletamento delle proprie funzioni, attraverso la sostituzione o la posposizione dei fini pubblici agli interessi personali, anche a prescindere dalla realizzazione di un danno patrimoniale o all'immagine della Scuola.
2. A titolo indicativo e non esaustivo, risulta integrata la situazione di conflitto di interesse allorché il dipendente richiedente il rimborso sia stato convenuto nei giudizi civili, amministrativi o per responsabilità patrimoniale, oppure indagato e/o imputato nei giudizi penali nel caso in cui la Scuola abbia partecipato o resistito anche costituendosi parte civile.
3. La valutazione in ordine all'eventuale sussistenza di profili di conflitto di interesse costituisce motivazione del provvedimento di diniego.
4. L'eventuale valutazione iniziale sulla sussistenza del conflitto di interesse non esclude il diritto al rimborso laddove, all'esito del giudizio, con sentenza o provvedimento definitivi, sia risultata destituita di fondamento la situazione iniziale di conflitto di interesse e accertata l'esclusione di ogni addebito in capo al dipendente.
5. La valutazione sulla sussistenza del conflitto di interesse è demandata all'Avvocatura di Stato, ai sensi dell'art. 13 del Regio Decreto del 30 ottobre 1933, n. 1611.

Articolo 6

Patrocinio legale

1. Il dipendente, in alternativa al rimborso delle spese legali sostenute oggetto del presente Regolamento, può chiedere alla Scuola di assumere a proprio carico ogni onere di difesa fin dall'apertura del procedimento e per tutti i gradi del giudizio, a condizione che non sussista conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 5 e qualora vi sia assenso, da parte della Scuola, sulla scelta del legale di fiducia dell'interessato e sul preventivo dei costi che il medesimo è tenuto a presentare.
2. Nell'ipotesi prevista dal comma precedente, il dipendente di cui sia stata accertata con sentenza passata in giudicato la responsabilità per i fatti allo stesso addebitati ha l'obbligo di rimborsare la Scuola degli oneri sostenuti per la sua difesa.
3. La Scuola, ai sensi dell'art. 44 del Regio Decreto del 30 ottobre 1933, n. 1611, si riserva di fare istanza all'Avvocatura dello Stato di assumere la difesa dei dipendenti coinvolti in procedimenti giudiziari per responsabilità civile o penale, inerenti fatti connessi con l'espletamento del servizio e con l'assolvimento degli obblighi istituzionali, che ne facciano richiesta, sempre che non sussista un'ipotesi di conflitto di interesse. In caso di accettazione della difesa da parte dell'Avvocatura dello Stato, il dipendente interessato, qualora si sia avvalso di altri difensori di fiducia, non avrà diritto al rimborso delle spese legali. Decorso il termine di 30 giorni dalla comunicazione inviata all'Avvocatura di Stato, in caso di silenzio o di non accettazione, il dipendente interessato potrà avvalersi di un legale di propria fiducia.

TITOLO II

DISPOSIZIONI PROCEDIMENTALI

Articolo 7

Procedimento di rimborso delle spese legali

1. Il dipendente sottoposto a giudizio per responsabilità civile o penale, in conseguenza di fatti ed atti connessi con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento di obblighi istituzionali, qualora intenda affidare la propria difesa ad un avvocato del libero foro, deve darne tempestiva e preventiva comunicazione alla Scuola.
2. Quando i giudizi di cui al primo comma si concludono con sentenza o provvedimenti che escludano con certezza la responsabilità, il dipendente interessato potrà presentare istanza di rimborso corredata, a pena di inammissibilità, dei seguenti documenti:
 - a) istanza di rimborso sottoscritta dal dipendente;
 - b) copia della sentenza o del provvedimento definitivo che esclude la responsabilità;
 - c) gli originali delle fatture firmate e quietanzate del difensore di fiducia da cui risulti l'attività svolta;
 - d) autodichiarazione, ai sensi dell'art. 47 del d.p.r. n. 445/2000, di non aver ricevuto rimborsi per le medesime spese da parte di compagnie assicurative o di altri soggetti; in caso positivo, ai fini del rimborso della parte residua, il richiedente dovrà indicare l'importo già rimborsato.
3. L'istanza di rimborso sottoscritta dal dipendente dovrà essere inoltrata in originale al Protocollo della Scuola unitamente alla documentazione indicata al precedente comma 2.
4. La Scuola, nei successivi 30 giorni, trasmette tutta la documentazione all'Avvocatura dello Stato che, ai sensi dell'art. 18 del D.L. del 25 marzo 1997, n. 67, convertito in L. del 23 maggio 1997, n. 135, esprime parere in ordine alla congruità delle spese legali sostenute dal dipendente.
5. Qualora dalla fattura prodotta non risulti l'attività svolta, la Scuola richiederà al dipendente a integrare la documentazione con l'attestazione delle attività di assistenza ricevuta sottoscritta dal difensore. La Scuola potrà inoltre chiedere al dipendente di fornire copia di ogni ulteriore documentazione attestante le spese per l'opera professionale prestata delle quali si intenda ricevere il rimborso.
6. Tutte le attività e le spese non documentate sono escluse dal rimborso.
7. I dipendenti che beneficiano di un'assicurazione a carico della Scuola che copra le spese legali dei procedimenti giudiziari per responsabilità civile, penale o amministrativa, hanno l'onere, ove intendano chiedere il rimborso, di denunciare il sinistro. La mancata denuncia del sinistro da parte del dipendente preclude il diritto al rimborso delle spese.

Articolo 8

Limiti di rimborsabilità

1. Il rimborso delle spese legali avviene nei limiti riconosciuti congrui dall'Avvocatura dello Stato.
2. Il rimborso delle spese legali, in presenza dei presupposti di ammissibilità prescritti dalla vigente normativa e dal presente Regolamento, è corrisposto per le attività effettuate e documentate da non più di un avvocato di fiducia. In presenza di più difensori, gli stessi dovranno, con dichiarazione congiunta, specificare quale dei difensori sia da considerare dominus ai fini del rimborso delle spese.
3. Nei giudizi per responsabilità penale di particolare complessità, previo parere vincolante dell'Avvocatura dello Stato, sarà ammesso il rimborso, alle condizioni previste dal presente Regolamento, per l'attività prestata da non più di due avvocati di fiducia.

Articolo 9

Rimborso delle spese per i giudizi di responsabilità innanzi alla Corte dei Conti

1. Nei giudizi di responsabilità innanzi alla Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 3, comma 2 *bis*, del D.L. n. 543/1996 e dell'art. 31, comma 2, del D.lgs. n. 174/2016, il rimborso delle spese legali può essere concesso nei limiti stabiliti dalla sentenza che, definendo il giudizio, liquida l'ammontare delle spese spettanti alla difesa del dipendente prosciolto.

Art. 10

Durata e provvedimento finale

1. Il termine iniziale del procedimento di rimborso decorre dalla ricezione dell'istanza presentata dal dipendente e si conclude con il provvedimento di liquidazione o di diniego del rimborso adottato dal Consiglio di amministrazione della Scuola, entro e non oltre novanta giorni dal termine iniziale.
2. Tale termine è automaticamente sospeso per il periodo di tempo necessario ad ottenere il parere dell'Avvocatura di Stato.
3. Il termine è altresì sospeso se risultino necessari supplementi istruttori.

TITOLO III

NORME DI RINVIO E DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 11

Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento si fa espresso rinvio alle disposizioni di cui all'art. 18 del D.L. del 25 marzo 1997, n. 67, convertito in L. del 23 maggio 1997, n. 135, alle norme del Codice di procedura civile, del Codice di procedura penale e alla normativa nazionale vigente in materia.

Art. 12

Disposizione transitoria

1. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano anche alle istanze documentate di rimborso o di anticipazione delle spese legali che, alla data di entrata in vigore del Regolamento, siano state inoltrate alla Scuola, purché corredate dalle relative parcelle o, in caso di anticipo, dai progetti di notula, in presenza dei presupposti di cui all'art. 2, comma 1, acquisito il parere dell'Avvocatura dello Stato.

Art. 13

Foro competente

1. Per qualsiasi controversia in ordine al rimborso e/o all'anticipazione delle spese legali è competente il foro di Pisa.

Art. 14

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento è emanato con decreto del Direttore ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione all'albo on line della Scuola.